



COMUNE DI MISILMERI

Città metropolitana di Palermo

Provvedimento del Sindaco

COPIA

N. 28 del registro

Data 8 giugno 2017

Oggetto: Ricorso in appello innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) per la Regione Siciliana promosso dai sigg. Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana. Estensione incarico legale all'avv. Mario Albergoni.

L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di giugno, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del Comune;

Presa in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Determina

-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Ricorso in appello innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) per la Regione Siciliana promosso

dai sigg. Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana. Estensione incarico legale all'avv. Mario Albergoni», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

Il Sindaco

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

Il Responsabile dell'Area 1 Affari generali ed istituzionali

Premesso:

Che con provvedimento del Sindaco n. 20 del 6 aprile 2017, è stato determinato di resistere al ricorso innanzi al TAR Sicilia promosso dai sigg. Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana contro il Comune di Misilmeri con cui hanno chiesto:

- l'annullamento previa concessione di idoneo rimedio cautelare:
 - 1) Del provvedimento n. 1 del 27.01.2017 reso dal Responsabile dell'Area IV Urbanistica, notificato in data 01.02.2017, con il quale sono state denegate le concessioni edilizie richieste con istanze di condono del 30.06.1987 (prot. 9985), dell'1.3.1995 (prot. n. 881 e del 10.12.2004 (prot. 36562 e 36568);
 - 2) Della nota prot. n. 2931 del 30.01.2017, con la quale, nel trasmettere la determinazione di cui al punto 1), è stato comunicato l'avvio del procedimento di repressione dell'abusivismo;
 - 3) Di ogni atto connesso, presupposto o conseguente, nonché
- Per la dichiarazione di avvenuta formazione delle concessioni in sanatoria ai sensi dell'art. 35 L. 47/85 e s.m.i. e dell'obbligo dell'amministrazione resistente di rilasciare i relativi provvedimenti espressi, ora per allora;
- Per la condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento dei danni tutti nascenti dai provvedimenti impugnati e dal ritardo nella conclusione dei relativi procedimenti;

Che con il medesimo provvedimento n. 20/2017, sopra richiamato è stato nominato l'avv. Mario Albergoni del foro di Palermo, quale legale dell'Ente per difenderlo e rappresentarlo nel giudizio di cui sopra è cenno;

Che con Ordinanza n. 456 del 5 aprile 2017, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, ha respinto la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Che avverso alla superiore ordinanza n. 456/2017, i sigg.ri Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana, in data 19 maggio 2017 hanno presentato ricorso in appello innanzi al CGA per la Regione Siciliana, notificato a questo Ente dal legale di controparte mediante raccomandata A/R, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 26 maggio 2017 al n. 16827, per chiedere *reictis adversis*:

- L'annullamento dell'ordinanza impugnata e, in vece e luogo del TARS, accogliere la domanda cautelare come proposta in prime cure;
- Condannare l'Amministrazione alle spese della doppia fase del giudizio cautelare;

Vista la propria nota prot. n. 16854 del 29.05.2017, con la quale al Responsabile dell'Area 4 "Urbanistica", al fine di valutare l'opportunità di

resistere al giudizio in parola, è stato chiesto di fornire apposita relazione evidenziando le ragioni sostanziali di questo Comune;

Vista la nota prot. n. 17083 del 30.05.2017, con la quale il Responsabile della sopra citata Area 4, ha fornito apposita relazione, evidenziando che ad oggi, rimane non superata la circostanza del pericolo per la pubblica e privata incolumità causata dalle costruzioni abusive realizzate dal leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana;

Che con nota prot. n. 17709 del 05.06.2017, trasmessa via pec, l'avv. Mario Albergoni, in considerazione che trattasi di una fase di reclamo relativo ad un procedimento curato dallo stesso, ha confermato la disponibilità a considerare l'ulteriore fase di appello cautelare inclusa nel preventivo già presentato ed approvato con provvedimento del Sindaco n. 20 del 06.04.2017;

Ritenuto, al fine di tutelare le ragioni del Comune, di dovere resistere al giudizio di cui trattasi e, quindi, per quanto sopra esposto, dover procedere all'estensione dell'incarico legale già conferito all'avv. Mario Albergoni con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 6 aprile 2017;

Vista la L.R. 23 dicembre 2000 n. 30, recante norme sull'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare dell'Assessorato degli Enti Locali n. 2 del 13 aprile 2001;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone

Al Sindaco:

1) Resistere al ricorso promosso innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) per la Regione Siciliana promosso dai sigg. Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana;

1) Estendere l'incarico legale già conferito con delibera di Giunta comunale n. 20 del 6 aprile 2017, all'avv. Mario Albergoni, quale legale del Comune di Misilmeri per difenderlo e rappresentarlo nel giudizio di cui in narrativa, giusta disponibilità manifestata con nota pec n. 17709 del 05.06.2017, in premessa richiamata;

2) Dare atto che l'estensione dell'incarico legale di che trattasi, non comporta ulteriori oneri a carico del Comune di Misilmeri;

3) Dare mandato alla competente struttura burocratica di attendere ai consequenziali adempimenti gestionali;

Misilmeri 07.06.2017

Il proponente
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 07.06.2017

Il Responsabile dell'Area 1

F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta di provvedimento del Sindaco non necessita di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Misilmeri, 07/06/2017

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, li 09/06/2017

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

**Affissa all'albo pretorio on line dal 09/06/2017 al 24/06/2017
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 25/06/2017**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **09/06/2017**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
